

12/01/94

12:46

NUOVARMAHALATINA + 0039 6 3233791

001



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm.va e Sociale
Div. I - Sez. III

Ass. re FALCONI

Av. P.A.S.

559/C.12281.10089(4)

Roma, 2 dicembre 1993

Rif.n.23 Div. P.A.S. del 4.6.93

OGGETTO: Attivazione impianto campo di tiro a volo. Quesito.

ALLA QUESTURA DI

LATINA

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Questura chiede di conoscere se per svolgere l'attività di tiro a volo sia necessario munirsi di autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. o se, invece, sia sufficiente il solo avviso all'autorità locale di p.s. previsto dall'art. 123 reg. es. al T.U. citato.

Al riguardo si osserva che il T.U.L.P.S. ha disciplinato le manifestazioni sportive - tra cui quelle di tiro a volo - ipotizzando due situazioni:

- la gara di tiro a volo viene organizzata con finalità sportiva o ricreativa;
- la gara di tiro a volo viene organizzata come spettacolo pubblico nell'ambito di attività imprenditoriale, secondo la definizione di imprenditore fornita dall'art. 2082 Cod. Civile o, comunque a scopo di lucro.

Nel primo caso non si ritiene che il gestore del campo di tiro a volo debba chiedere la licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., ma sarà sufficiente che lo stesso dia il preventivo avviso, ai sensi dell'art. 123 comma primo reg. di esec. al T.U. citato all'autorità locale di pubblica sicurezza (sindaco). La seconda fattispecie, invece, va ricompresa tra le attività sottoposte a licenza comunale ex art. 68, giusto quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 56 del 15.4.1970, previo colloquio da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza

F. I. T. A. V.

12.01.94 000093

ROMA



Ministero dell'Interno

- 2 -

sui locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 80 T.U.L.P.S..

Si precisa, inoltre, che l'attività di tiro a volo, intesa come attività dilettantistica oppure attività preparatoria in vista di gare o manifestazioni sportive, non si ritiene comporti la necessità, per il gestore del campo, di munirsi di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S., né tanto meno richiede l'obbligo di preavviso di cui all'art. 123 reg. di esec. al citato T.U.. In tale ultima ipotesi, infatti, sarà sufficiente munirsi delle autorizzazioni rilasciate dal CONI, quale Ente preposto alla vigilanza sulle attività sportive.

Di quanto sopra, si prega di darne comunicazione alla FITAV, che ne ha fatto richiesta.

IL DIRETTORE CENTRALE